

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura

Abrogazione del 2 giugno 2004

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 7 capoverso 1 e 17 della legge federale del 28 settembre 1956¹ concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro,

decreta:

Art. 1

I decreti del Consiglio federale del 10 settembre 2002² e dell'11 aprile 2003³ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura, sono abrogati.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il 10 giugno 2004.

2 giugno 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS **221.215.311**

² FF **2002** 5391

³ FF **2003** 2777

